



COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA **(Provincia di FORLI'-CESENA)**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI

approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 27/11/2008
modificato con deliberazione C.C. n. 80 del 29/12/2011

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni, giusto quanto previsto dagli artt. 3, 7 e 7 bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo 18.8.2000, n. 267, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti Comunali/Responsabili di Settore, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54 comma 2° del medesimo Testo Unico per le quali si applica l'art.650 del C.P., e la procedura di rateizzazione dei crediti derivati da sanzioni amministrative.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi. In caso di diverse interpretazioni dovrà prevalere quella che assicura il rispetto della norma contenuta nella prima parte del presente comma.
3. Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

Art. 2 – Definizioni

1. Attraverso l'utilizzo generico, nel presente regolamento, delle espressioni "ordinanze" o "ordinanze comunali" si intendono sia le ordinanze emesse dal sindaco sia quelle emesse dai dirigenti.
2. Il riferimento a "ordinanze-ingiunzione" o a "ordinanze di archiviazione degli atti" è sempre operato in forma esplicita.
3. L'espressione "cartella esattoriale" fa riferimento al documento per la riscossione coattiva di una sanzione pecuniaria (ruoli esattoriali-ingiunzioni fiscali).

Art. 3 – Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano state prestabilite specifiche sanzioni da parte delle relative disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7-bis del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, che prevede il pagamento di una somma di denaro da euro 25,00 (venticique/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Per i regolamenti e le ordinanze comunali già in vigore che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie graduate tra un minimo ed un massimo edittale, continuano ad applicarsi quelle ivi previste, con l'eccezione che qualora il minimo edittale sia inferiore a euro 25,00, questo dovrà essere elevato a tale importo. Analogamente, qualora il massimo edittale della sanzione amministrativa risulti superiore a euro 500,00, questo dovrà essere abbassato a tale importo.

3. Per i regolamenti e le ordinanze comunali già in vigore che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie non graduate tra un minimo ed un massimo, continuano ad applicarsi quelle ivi previste, con l'eccezione che, qualora l'importo della sanzione minima che risulti dall'applicazione del doppio del minimo o del terzo del massimo, sia inferiore a euro 25,00, dovrà trovare applicazione l'importo minimo previsto dal comma 1 del presente articolo. Analogamente, qualora il massimo edittale della sanzione amministrativa risulti superiore a euro 500,00, dovrà trovare applicazione l'importo massimo previsto dal comma 1 del presente articolo.
4. Per le violazioni di norme relative a materie di competenza legislativa regionale, ai sensi dell'art. 8 L.R. 24/03/2004 n.6, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie non sono inferiori ad € 25,00 e non sono superiori ad € 10.000,00.
5. Per i regolamenti e le ordinanze comunali già in vigore, che non indichino l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
6. Per tutte le violazioni previste ai precedenti commi del presente regolamento è consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981.

Art. 4 - Soggetti accertatori

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge n. 689/1981.
2. Il sindaco può, con proprio provvedimento, abilitare altro personale dipendente del comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nel medesimo atto.
3. Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano la competenza ai sensi della legislazione vigente.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 sono muniti di un apposito documento di riconoscimento che ne attesta l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.
5. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 5 - Atti di accertamento, contestazione e notificazione

1. Per l'accertamento, la contestazione e notificazione della violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale si osservano le disposizioni previste dagli artt. 13 e 14 della legge n. 689/1981.
2. L'ufficio competente ad istruire i procedimenti volti ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, è individuato nel Corpo Intercomunale di Polizia Municipale e il responsabile dell'istruttoria e dell'applicazione della sanzione è individuato nella persona del suo Comandante.

Art. 6 - Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge n.689/1981, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al Comune di Bagno di Romagna – Settore Affari Generali, entro il termine ordinatorio di 12 (dodici) mesi dalla data di notificazione del verbale di accertamento:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione nonché gli eventuali scritti difensivi ricevuti. Qualora gli scritti difensivi contengano la richiesta del trasgressore di essere sentito dall'autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione, l'ufficio invia immediatamente la documentazione intera al Comune di Bagno di Romagna – Settore Affari Generali -.
- c) le osservazioni in ordine agli scritti difensivi, che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi per conoscenza, e ogni altro chiarimento o informazione.

Art. 7 – Unità Organizzativa - Responsabile del procedimento e dell'adozione dell'atto finale –

1. Il Settore Affari Generali del Comune di Bagno di Romagna è competente a ricevere il rapporto di cui al precedente art. 6 e ne cura l'istruttoria finalizzata all'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento, dell'ordinanza di archiviazione e/o del provvedimento di ammissione e/o di diniego del beneficio del pagamento rateale e degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali.

2. L'adozione dell'atto finale compete con riferimento all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 al Responsabile del Settore Affari Generali dell'Ente.”

Art. 8 - Ordinanza-ingiunzione

1. L'ordinanza-ingiunzione contiene le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali:

- a) autorità dalla quale promana;
- b) violazione per la quale è emessa, negli aspetti di fatto (data, luogo, ecc.) e di diritto (norme violate);
- c) compimento degli atti di accertamento della violazione e forme di contestazione;
- d) motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento;
- e) criteri seguiti nella determinazione in concreto dell'entità della sanzione;
- f) ammontare della sanzione ed entità e specie delle spese di cui si ingiunge il pagamento contestuale;
- g) generalità del responsabile della violazione e degli eventuali responsabili in solido o di chi è tenuto per legge al pagamento;
- h) ufficio competente a ricevere il pagamento;
- i) indicazione dell'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è ammesso presentare ricorso ai sensi dell'art.22 e 22 bis della legge 689/81.

2. Per la notifica delle ordinanze-ingiunzioni ai residenti all'estero dei quali non si conosce l'indirizzo, si applica la disposizione dell'articolo 14, comma 5, della Legge n. 689/1981.

3. Per la notifica delle ordinanze-ingiunzioni ai trasgressori senza fissa dimora, si procede mediante affissione alla Casa Comunale.

Art. 9 - Termini per l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni e delle ordinanze di archiviazione.

1. L'ordinanza/ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di 36 (trentasei) mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'art. 7. In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro il termine di cui all'art. 28 della legge 689/1981, dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale di accertamento; qualora questo non avvenga il verbale di violazione decade di diritto.
2. Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 18 (diciotto) mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.
3. Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 9 (nove) mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.
4. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di 18 (diciotto) mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dall'ultima audizione avvenuta.

Art. 10 - Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni

1. In sede di irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente art. 6, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art.11 della legge 689/1981, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti.
2. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione il soggetto competente deve avere riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni.

Art 11 – Pagamento rateale

1. L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che dichiari di trovarsi in condizioni economiche disagiate, anche temporanee e previa presentazione della dichiarazione I.S.E.E. (o autodichiarazione), che la sanzione venga pagata a rate con le modalità previste dall'art. 16 della legge 689/1981, questo sia in presenza del solo processo verbale di accertamento sia al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione o in fase di riscossione coattiva, purchè l'importo della sanzione sia superiore ad € 200,00.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale o del processo verbale di accertamento e sull'ammontare dello stesso previsto in misura ridotta; il termine si riduce a 30 giorni nel caso di notifica di un'ordinanza-ingiunzione.
3. La mancata esibizione da parte dell'interessato della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione del debito.

4. In seguito a richiesta di rateizzazione i termini di pagamento si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego dell'istanza.
5. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già oggetto di rateazione.
6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte dell'interessato. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi
7. La procedura di rateizzazione sarà effettuata secondo i criteri contenuti nella tabella sottostante e il relativo procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

VALORI I.S.E.E.* (importo automaticamente rivalutato in base ad indici istat)				
	Fino ad € 6.803,78	Da € 6.803,78 ad € 10.400,00	Da € 10.400,00 ad € 24.000,00	Superiore ad € 24.001,00
IMPORTO SANZIONI	N. RATE	N. RATE	N. RATE	N. RATE
Da € 201,00 ad € 1.000,00	12	6	3	Non rateizzabile
Da € 1001,00 ad € 3.000,00	18	9	5	3
Da € 3001,00 ad € 5.000,00	24	12	6	3
Superiore ad € 5001,00	30	27	12	6

8. In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo diviene immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
9. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

Art.12 - Sanzioni amministrative accessorie

1. I regolamenti e le ordinanze potranno prevedere sanzioni accessorie (ad es.: obbligo di sospendere una determinata attività; rimozione o rimessa in pristino; ecc.) la cui applicazione è effettuata con le modalità ivi previste e facendone espressa menzione sul verbale di accertamento.
2. Fatta salva l'eventuale applicazione dell'art. 650 del C.P., la violazione del provvedimento previsto dalla sanzione accessoria comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari nel massimo ad Euro 500,00 senza pregiudizio, qualora le circostanze lo richiedano, per l'eventuale emanazione, da parte della competente autorità (Sindaco), di un provvedimento (Ordinanza) contingibile ed urgente al fine di porre rimedio alla situazione irregolare rilevata.
3. L'applicazione delle sanzioni accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, è effettuata a norma degli artt. 19, 20 e 21 della legge 689/1981.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, dirigenziali che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli artt. 106 e seguenti del R.D. 383/1934, si intendono abrogate e sostituite in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

2. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle vigenti disposizioni in materia.

3. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell'atto.

4. Il presente regolamento è di indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981 n. 689 ed alla legge regionale n. 21/1984 in quanto applicabile.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione definitiva, al termine del periodo di pubblicazione della delibera di approvazione.

INDICE

- Art. 1) Oggetto del Regolamento
- Art. 2) Definizioni “
- Art. 3) Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie “
- Art. 4) Soggetti accertatori “
- Art. 5) Atti di Accertamento, contestazione e notificazione “
- Art. 6) Unità organizzativa – responsabile del procedimento – adozione del provvedimento finale
- Art. 7) Rapporto all'autorità competente “
- Art. 8) Ordinanza-ingiunzione “
- Art. 9) Termine per l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni “
- Art. 10) Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni “
- Art. 11) Pagamento rateale
- Art. 12) Sanzioni amministrative accessorie “
- Art. 13) Disposizioni transitorie e finali “
- Art. 14) Entrata in vigore “